



Comune di Ragusa

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI RAGUSA.

Sommario

1. OGGETTO
2. IMPORTO A BASE DI GARA
3. CARATTERISTICHE DEL FONDO
4. BENEFICIARI E SCADENZA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
6. SPESE CONTRATTUALI
7. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
8. SUBAPPALTO
9. CAUZIONE DEFINITIVA
10. PENALI
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12. RECESSO
13. INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE
14. TRACCIABILITA'
15. FORO COMPETENTE
16. DISPOSIZIONI FINALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ragusa".

1. OGGETTO

Il Comune di Ragusa intende sottoscrivere un piano di previdenza e complementare, a favore del personale di ruolo della Polizia Municipale del Comune di Ragusa, così come disciplinato dall'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., dall'art. 17 capo III delle disposizioni dell'area di vigilanza della Polizia Municipale del C.C.N.L. quadriennio 2002 - 2005 e dal Regolamento Comunale con finalità previdenziali per il personale di Polizia Locale del Comune di Ragusa.

La durata dell'affidamento del servizio di previdenza complementare è determinato nella misura minima di anni 4 (quattro) e la scadenza per ogni polizza è individuabile nel raggiungimento dell'età pensionabile da parte dell'assicurato, salvo disdetta dell'Ente che dovrà essere inviata almeno tre mesi prima della scadenza annuale con raccomandata A/R.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo previsto a base di gara per il servizio è pari ad una quota dei proventi esigibili dall'Amministrazione Comunale derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Il valore stimato del capitale è presumibilmente pari a € 279.600,00 . La contribuzione comunale è definita con un versamento di somme già accantonate per gli anni 2012 – 2013 di € 139.800 e di presumibili € 139.800,00 ripartiti negli anni 2014 e 2015. La quota annuale effettiva della contribuzione comunale per l'anno 2015 da destinare al fondo dell'Operatore Economico aggiudicatario saranno individuate mediante delibera di Giunta comunale secondo le disposizioni dell'articolo 208 del C.d.S., fatta salva diversa disposizione legislativa riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in merito alle risorse da destinare al trattamento accessorio (D.L. 78/2010 art. 9 comma 2-bis).

3. CARATTERISTICHE DEL FONDO

Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere scelti tra quelli offerti da Compagnie Assicurative, Bancarie o Società di gestione del Risparmio, disciplinati dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m. ed in particolare Fondi di Pensione Aperti ad adesione collettiva o individuale, P.I.P. (Piani Pensione Individuali), F.I.P. (Fondi Pensione Individuali) consentiti dalla legge. Gli strumenti di previdenza e assistenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che hanno almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

1. capitale garantito;
2. rendimento minimo annuo garantito;
3. facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi e volontari secondo il regolamento dello strumento selezionato. La facoltà dovrà essere esercitata all'atto di adesione al fondo per i nuovi aderenti e nel periodo compreso tra il 1° e il 15 dicembre di ciascun anno per coloro che sono già iscritti alla forma previdenziale;
4. prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria o di comparto qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto della polizia locale o comunque per il personale degli enti locali;
5. la possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252);
6. la possibilità da parte del Comune e/o dell'aderente di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l'applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;
7. la possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico nei termini previsti dal D. Lgs. 252/2005;
8. diritto ad una prestazione individuale, alla data del collocamento a riposo del dipendente, costituita da un capitale, secondo il valore attuale, per una misura non superiore al 50% ed a una rendita per il residuo;
9. possibilità di aderire e di modificare le linee di investimento per aderire a quella più confacente alle



proprie caratteristiche.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente del Corpo di Polizia Locale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, il fondo dovrà prevedere la facoltà di:

- I. proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- II. trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
- III. riscattare la propria posizione individuale.

Il dipendente ha anche facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune corrisponde a far data all'interruzione del rapporto, con esonero dell'Ente da ogni obbligazione

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

L'obbligo contributivo a carico del comune ha termine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi dalla Polizia Municipale. L'obbligo del Comune è sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente disciplinati dal C.C.N.L.

4. BENEFICIARI E SCADENZA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita: gli assicurati stessi;
- b) in caso di premorienza: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta lo richieda l'aderente. Il numero degli aventi diritto è pari ad oggi a 79 (settantanove) unità; tale numero è suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. Il settore Personale e Organizzazione del Comune di Ragusa provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, periodo annuale spettante con precisazione dei mesi effettivamente prestati in servizio, inoltre provvederà a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente; alla scadenza, l'affidatario dovrà liquidare entro 30 giorni della richiesta inviata a mezzo di raccomandata A/R il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo contrattuale, l'affidatario dovrà liquidare agli aventi diritto, entro 30 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione aggiudicherà la gara tramite procedura aperta. Nel bando di gara verranno indicati i criteri di aggiudicazione.

6. SPESE CONTRATTUALI

La forma del contratto è la scrittura privata autenticata. Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese contrattuali conseguenti alla presente procedura sono poste a carico della Società aggiudicataria.

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto, la Società è tenuta a concordare con il Settore Personale e Organizzazione gli atti necessari per la Sottoscrizione del fondo.

8. SUBAPPALTO

Non è consentita qualsiasi forma di subappalto del servizio.

Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

La Società aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza, imperizia o negligenza delle obbligazioni stesse, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà contenere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo aver definito tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 11, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte della Società aggiudicataria. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

10. PENALI

Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il Comune applicherà la seguente penalità: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data stabilita dall'art. 8 del presente, per la sottoscrizione del fondo.

In caso di ritardo superiore a sessanta (60) giorni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può dichiarare risolto il contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze, negligenze e/o imperiezie della Società a quanto stabilito dal presente capitolato.

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento dell'aggiudicatario.

La risoluzione avviene altresì nel seguente caso: le polizze dovranno consentire le interruzioni dei versamenti in qualsiasi momento senza penalità di sorta nel caso variassero i dispositivi normativi che consentono ad oggi il prelievo dei fondi di previdenza e assistenza aggiuntiva ovvero sia gli stessi fossero insufficienti.

Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata A/R.

Il contratto inoltre può essere risolto consensualmente per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione definitiva alla Società.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 10. In caso

di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario del presente servizio, salvo l'eventuale ulteriore danno.

12. RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vamate pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata A/R., telegramma o fax.

13. INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE

L'affidatario si impegna ad individuare referenti qualificati per fornire adeguata informativa in materia, impegnandosi a programmare incontri con i componenti dell'organo di gestione del fondo per la presentazione della forma previdenziale e del suo andamento/rendimento.

14. TRACCIABILITÀ'

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.

15. FORO COMPETENTE

Il Foro di Ragusa è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolo e del conseguente contratto. E' esclusa qualunque forma di arbitrato.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolo trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 recante il "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel codice civile.

Ragusa, li 04/11/2014



Dirigente - Comandante P.L.

